

Tributi locali

La potestà regolamentare – i tributi –riflessi contabili – la riscossione

Dott. Stefano Baldoni

Argomenti del corso

- La potestà regolamentare degli enti locali
- I tributi comunali
 - In particolare l'imposta unica comunale (IMU-TASI-TARI)
- I riflessi contabili dei tributi comunali
- La riscossione delle entrate locali

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- *Art. 52 D.Lgs 446/97: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- Possibilità per i comuni di disciplina con regolamento tutte le proprie entrate
 - Tributarie
 - Non tributarie

- La disciplina regolamentare può essere anche DEROGATORIA della legge NEL RISPETTO DI ALCUNI LIMITI
 - Disciplina di dettaglio di quanto già previsto dalla legge
 - Modificare specifiche norme di legge *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*

- LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - ESPLICITI
 - IMPLICITI

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- LIMITI ESPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - *Individuazione e definizione delle fattispecie imponibili*
 - *Individuazione e definizione dei soggetti passivi*
 - *Individuazione e definizione dell'aliquota massima dei tributi*
 - *Rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

– LIMITI IMPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

- *Rispetto del principio costituzionale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria (art. 23 cost)*
 - *Non è possibile incidere sugli elementi che determinano il contenuto della prestazione patrimoniale (es: criteri di definizione della base imponibile, termini di decadenza, tipologia di atti di accertamento, efficacia,, prevedere nuove esenzioni,ecc.)*
- *Rispetto delle materie coperte da riserva di legge assoluta*
 - *SANZIONI TRIBUTARIE*
 - *CONTENZIOSO TRIBUTARIO*
- *Rispetto dei principi dello statuto del contribuente (L. 212/2000)*
 - *Divieto generale di prevedere delle norme più gravose per il contribuente rispetto alle previsioni di legge*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- FACOLTA' AMMESSE CON LA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - *Disciplinare la riscossione delle proprie entrate, anche in deroga alle forme di legge*
 - *Affidamento esterno dell'accertamento e della riscossione delle entrate ai soggetti identificati dalla norma e nel rispetto di quanto previsto (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)*
 - *Prevedere agevolazioni, nei limiti di quanto ammesso dalla legge*
- COMPETENZA: consiglio comunale
- PUBBLICITA':
 - obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (oggi sostituito dalla pubblicità sul sito del MEF *art. 13 D.L. 201/2011*)
 - Obbligo di invio al MEF tramite il sito internet, per la pubblicazione sul sito del MEF
- EFFICACIA:
 - Se adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno di riferimento** (art. 53, c. 16, L. 388/2000)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

– EFFICACIA:

- Se adottati OLTRE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno successivo**

– IMPUGNABILITA':

- Al TAR entro 60 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse (o ricorso straordinario al Capo dello Stato)
- Al TAR entro 60 giorni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Disapplicazione da parte del giudice tributario nei singoli contenziosi (art. 7 D.Lgs 546/92)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ..b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e **di applicazione dei tributi locali** (*art. 239 D.Lgs 267/2000 – modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, DL 174/2012*)

- **Modalità:** il parere va reso secondo le modalità previste dal regolamento
- Parere **preventivo:** il parere deve essere richiesto e rilasciato prima dell'approvazione della proposta consiliare

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Obbligo di parere solo sui regolamenti o anche sulle delibere di applicazione delle aliquote/tariffe?**
 - Il parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote (compresa l'approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL (*TAR Puglia, sentenza n. 2022 del 29/07/2014*)
 - Dubbi per le aliquote IMU e TASI, adottate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (art. 13, comma 6, DL 201/2013 – che si riferisce solo all'aliquota di base – art. 1, comma 676, L. 147/2013 nel caso di modifica dell'aliquota di base, ma non per la differenziazione)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Contenuto:** motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile
 - Controllo di legittimità? Non espressamente previsto, tuttavia non è possibile prescindere da questa ove l'eventuale illegittimità possa avere effetti sugli equilibri finanziari dell'ente
 - Verifica della corretta previsione degli effetti finanziari conseguenti le scelte regolamentari (es riduzioni TARI finanziate con il bilancio, effetti norme agevolative, ecc.)
 - Verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio?

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Congruità: le previsioni di bilancio sono adeguate rispetto alle previsioni regolamentari
 - Coerenza: conformità delle previsioni di bilancio con le previsioni regolamentari
 - Attendibilità: le previsioni di bilancio sono sorrette da parametri e valutazioni oggettivi
- Controllo sulla congruità e sull'attendibilità non sempre pertinente – in ogni caso dovranno valutarsi la corretta applicazione dei principi di adeguatezza, semplificazione, trasparenza.
- **Natura**: parere obbligatorio ma NON vincolante. Il Consiglio comunale può:
- Seguire le indicazioni proposte
 - Discostarsene fornendo idonea giustificazione

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nell'IMU
 - Facoltà regolamentari “opzionali”
 - Disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione al fine dell'applicazione della riduzione dell'imponibile (*art. 13, c. 3, D.L. 201/11*)
 - “Assimilazione” all'abitazione principale delle
 - Unità immobiliari di anziani e disabili ricoverati
 - Abitazioni concesse in comodato (abrogata dal 2016)
(*art. 13, comma 2, D.L. 201/11*)
 - Introduzione dell'accertamento con adesione, in base ai criteri del D.Lgs 218/97 (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)
 - Introduzione altri istituti deflattivi del contenzioso (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)
 - Prevedere rateizzazioni senza interessi nel caso di perfezionamento dell'accertamento con adesione e degli altri istituti di cui al D.Lgs 218/97 (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nell'IMU

- Altre facoltà regolamentari

- Introduzione di ulteriori ipotesi di ravvedimento (*art. 13 D.Lgs 472/97*)
- Agevolazioni fino all'esenzione in favore degli esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per opere pubbliche (*art. 1, c. 86, L. 549/95*)
- Agevolazioni, fino all'esenzione, per gli immobili delle ONLUS (*art. 21 D.Lgs 460/97*)
- Agevolazioni, fino all'esenzione, in favore delle ex IPAB divenute ASP o privatizzate (*art. 4, c.5, D.Lgs 207/2001*)
- Agevolazioni, fino all'esenzione, per centri polifunzionali (frazioni o zone montane < 3000 abitanti) (*art. 10 D.Lgs 114/1998 – vedere disciplina singole regioni*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- Applicabilità delle facoltà vigenti nell'ICI

Facoltà art. 59 D.Lgs 446/97	Applicabilità con art. 52 D.Lgs 446/97
Let. a): finzione giuridica aree	Non è possibile perché si incide sui soggetti passivi
Let. b): esenzione immobili Stato, Regioni, ecc	Non è possibile perché si estende un'esenzione (limite soggetti passivi)
Let. c): limite esenzione enti no profit ai soli fabbricati	Non è possibile perché si riduce un'esenzione (limite soggetti passivi)
Let. f): rimborso aree divenute inedificabili	Possibile perché favorevole al contribuente No per la quota statale (2012)
Let. g): valore venale aree	Possibile (non per la quota statale 2012)
Let. i): versamenti contitolari	Probabilmente possibile, ma NON sulla quota statale
Let. m): accertamento con adesione	Possibile, già previsto dall'art. 9 D.Lgs 23/2011 e art. 50 L. 449/97

LA POTESTÀ' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà' regolamentare nella TARI
 - **Elementi demandati dalla legge al regolamento**
 - Criteri di determinazione delle tariffe
 - Metodo normalizzato
 - Criteri alternativi
 - Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
 - Disciplina delle riduzioni tariffarie
 - Eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
 - Percentuali di riduzione per la produzione di rifiuti speciali
(*art. 1, comma 682, let. a, L. 147/2013*)

LA POTESTÀ' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà' regolamentare nella TARI
 - Elementi demandati dalla legge al regolamento
 - Disciplina della riduzione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati (*comma 649 come modificato dal D.L. 16/2014*)
 - Individuazione aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (*comma 649 come modificato dal D.L. 16/2014*)
 - Numero e scadenze di versamento (*art. 1, comma 688, L. 147/2013*)
 - Modalità di versamento del tributo (*art. 1, comma 688, L. 147/2013*)
 - Disciplina del tributo giornaliero (*art. 1, commi 662-665, L. 147/2013*)
 - Eventuale previsione e disciplina della tariffa corrispettiva (*art. 1, comma 668, L. 147/2013*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nella TARI
 - **Elementi NON previsti espressamente dalla legge**
 - Criteri di commisurazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa
 - Es: nel caso di adozione del metodo normalizzato
 - » Metodo di conteggio degli occupanti dei locali – chiarire per i non residenti (metodi presuntivi, ecc.)
 - » Individuazione delle categorie di locali e aree non domestiche
 - » Criteri per l'individuazione di tariffa unica
 - » Classificazione superfici promiscue (domestiche e non domestiche – con diverse attività)
 - Criteri di determinazione della tariffa:
 - Individuazione coefficienti Kb-Kc-Kd: rimando al provvedimento tariffario annuale
 - Criteri di individuazione dei costi e della loro ripartizione tra fissi e variabili
 - Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nella TASI
 - **Elementi demandati dalla legge al regolamento**
 - Disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'ISEE
 - Individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta
(*art. 1, comma 682, let. b, L. 147/2013*)
 - Disciplina delle riduzioni ed esenzioni (*art. 1, comma 679, L. 147/2013*)
 - Misura della ripartizione del carico tributario tra possessore e detentore
(*art. 1, comma 681, L. 147/2013*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nei tributi comunali
 - **Facoltà regolamentari “necessarie”**
 - Fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (*art. 1, c. 165, L. 296/06*)
 - Determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale
 - Il contribuente non è tenuto al versamento
 - Non si procede all'accertamento(*art. 1, comma 168, L. 296/06*)
 - Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (*art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c. 8, L. 212/2000*)
 - Individuazione della forma di riscossione degli avvisi di accertamento
 - Determinazione forma riscossione coattiva (*da verificare in base ad evoluzione normativa*)
 - Disciplina dell'interpello (*art. 1 D.Lgs 156/2015 – art. 11 L. 212/2000*)

I TRIBUTI COMUNALI VIGENTI

- L'imposta unica comunale (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
 - Imposta Municipale Propria (IMU)
 - Tassa sui rifiuti (TARI)
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- L'addizionale comunale IRPEF
- L'imposta di scopo
- L'imposta di soggiorno / contributo di sbarco
- L'imposta comunale sulla pubblicità o il relativo canone (Cimp)
- La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) o il relativo canone (Cosap)
- Il diritto sulle pubbliche affissioni

I TRIBUTI COMUNALI SOPPRESSI

Tributi comunali soppressi	Ultimo anno
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2011
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e addizionale ex eca	2012/2013*
Tariffa di igiene ambientale (TIA1)	2012/2013*
Tariffa integrata ambientale (TIA2)	2012/2013*
Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e maggiorazione	2013*
Addizionale comunale energia elettrica	2011
Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (Iciap)	1997

IL FEDERALISMO FISCALE

- La riforma del federalismo fiscale municipale (L. 42/2009 – D.Lgs 23/2011)
 - *Devoluzione ai comuni di parte della fiscalità immobiliare statale*
 - *Quota imposta di registro e bollo*
 - *Imposte ipotecarie e catastali*
 - *Irpef sui redditi fondiari*
 - *Imposta di registro e bollo sulle locazioni*
 - *Tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti*
 - *Inserimento delle predette risorse del **fondo sperimentale di riequilibrio***
 - *Sostitutivo dei vecchi trasferimenti erariali*
 - *Ripartito dallo Stato con i criteri di legge*
 - *A regime erogazione di un **fondo perequativo***
 - *Devoluzione ai comuni dal 2014 di una compartecipazione ad alcuni tributi erariali legati ai trasferimenti immobiliari (non attuato)*

IL FEDERALISMO FISCALE

- La riforma del federalismo fiscale municipale (*L. 42/2009 – D.Lgs 23/2011*)
 - *Previsione di specifici tributi comunali*
 - **IMPOSTA DI SOGGIORNO**
 - » Nei soli comuni capoluogo o turistici (facoltativa)
 - » Dovuta dai soggetti che soggiornano in strutture ricettive
 - » Graduata al prezzo (max 5 euro a notte)
 - » Risorse vincolate a specifici interventi
 - **IMPOSTA DI SCOPO**
 - » facoltativa
 - » Addizionale all'IMU per finanziare opere pubbliche, applicabile per max 10 anni

IL FEDERALISMO FISCALE

- *Previsione di specifici tributi comunali*
 - **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**
 - » In origine prevista dal 2014
 - **IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA**
 - » *(soppressa prima della sua entrata in vigore dalla L. 208/2015)*
 - » Avrebbe dovuto sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità il diritto sulle pubbliche affissioni e i relativi canoni, e l'addizionale ex eca

IL FEDERALISMO FISCALE

- Attuazione del federalismo:
 - Operante nel 2011 e nel 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio
 - Federalismo sospeso a decorrere dal 2013
 - » Eliminato il fondo sperimentale di riequilibrio e sostituito con il **fondo di solidarietà comunale** con finalità perequative (di fatto è sospesa quindi l'attribuzione dei tributi statali sugli immobili)
 - Anticipazione dell'IMU al 2012
 - Differimento dell'IMU2 al 2015 (poi al 2016)
 - Applicazione dell'imposta di soggiorno dal 2012 (facoltativa)

I TRIBUTI COMUNALI

- L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
 - Entra in vigore dal 2014
 - Sostituisce: tares, maggiorazione statale tares
 - Tributo formato da 2 componenti
 - COMPONENTE PATRIMONIALE (IMU)
 - » Legata al possesso di immobili, alla loro natura ed al loro valore
 - COMPONENTE SERVIZI COMUNALI a sua volta formata da
 - » TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
 - » TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
 - Tributo in realtà non unitario

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Modifica dell'esenzione IMU dei terreni agricoli (*art. 1, c. 13, e c. 10, let. c e d, L. 208/2015*)
- Modifica dei termini per l'invio delle delibere IMU-TASI (*art. 1, c. 10, let. e, c. 14, let. e, L. 208/2015*)
- Esclusione dell'abitazione principale dalla TASI (*art. 1, c. 14, lett. a-b-d, L. 208/2015*)
- Norme in materia di aliquote TASI e conferma della maggiorazione (*art. 1, c. 14, let. c, c. 28, L. 208/2015*)
- Riduzione del valore imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato (*art. 1, c. 10, lett. a-b, L. 208/2015*)

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Riduzione d'imposta IMU e TASI per fabbricati locati a "canone concordato" (*art. 1, c. 53 e 54, L. 208/2015*)
- Esclusione dall'IMU immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari (*art. 1, c. 15, L. 208/2015*)
- Risorse compensative in favore dei comuni (*art. 1, c. 17 e 19, L. 208/2015*)
- Criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale 2016 (*art. 1, c. 17, L. 208/2015*)
- Norme sugli immobili con macchinari "imbullonati" (*art. 1, c. 21-24, L. 208/2015*)

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Mini sanatoria regolamenti e delibere tributi 2015 (*art. 1, c. 49, L. 208/2015*)
- Soppressione dell'IMUS (*art. 1, c. 25, L. 208/2015*)
- Sospensione aumenti tributari per il 2016 (*art. 1, c. 26, L. 208/2015*)
- Anticipo entrata in vigore norme in materia di sanzioni al 01/01/2016 (*art. 1, c. 133, L. 208/2015*)
- Norma interpretativa in materia di aumenti dell'imp. comunale sulla pubblicità (*art. 1, c. 739, L. 208/2015*)
- La conferma della deroga ai coefficienti tari fino al 2017 (*art. 1, c. 27, let. a, L. 208/2015*)
- Il rinvio dei fabbisogni standard nei costi TARI al 2018 (*art. 1, c. 27, let. b, L. 208/2015*)

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Modifica dell'esenzione IMU dei terreni agricoli (*art. 1, c. 13, e c. 10, let. c e d, L. 208/2015*)
 - Dal 2016 sono esenti da IMU:
 - i terreni agricoli ubicati nei comuni montani o di collina contenuti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993
 - I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)
 - I terreni agricoli ubicati sul territorio delle isole minori

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Modifica dei termini per l'invio delle delibere IMU-TASI (*art. 1, c. 10, let. e, c. 14, let. e, L. 208/2015*)
 - Dal 2016 le delibere comunali in materia di aliquote IMU e TASI devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione nell'apposito sito ministeriale entro il 14 ottobre e NON più entro il 21 ottobre
 - In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre SI APPLICANO le aliquote dell'anno precedente

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Esclusione dell'abitazione principale dalla TASI (*art. 1, c. 14, lett. a-b-d, L. 208/2015*)
 - Dal 2016 è ESCLUSA dalla TASI, l'abitazione principale NON iscritta nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9
 - Analogo all'IMU
 - Sono escluse anche le fattispecie equiparate all'abitazione principale (abitazione anziani e disabili ricoverati)
 - Sono escluse anche le fattispecie NON soggette ad IMU (alloggi sociali, immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa, abitazione assegnata all'ex coniuge, abitazione militari e poliziotti) – tesi del Ministero dell'economia, non accettata da tutti i comuni

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Norme in materia di aliquote TASI e conferma della maggiorazione (*art. 1, c. 14, let. c, c. 28, L. 208/2015*)
 - Modifiche dal 2016 alle aliquote della TASI
 - Eliminazione del limite massimo dell'aliquota TASI al 2,5 per mille
 - Nuova aliquota per gli immobili inventurati delle imprese di costruzione (1 per mille, elevabile fino al 2,5 per mille e riducibile fino all'azzeramento)
 - Conferma delle altre aliquote TASI
 - Aliquota di base del 1 per mille
 - Riducibile fino all'azzeramento
 - Rispetto della condizione in base alla quale ALIQUOTA IMU + ALIQUOTA TASI \leq ALIQUOTA MASSIMA IMU DI LEGGE AL 31/12/2013
 - » Per ogni tipologia di immobile
 - Aliquota per i fabbricati rurali strumentali massimo al 1 per mille

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Norme in materia di aliquote TASI e conferma della maggiorazione (*art. 1, c. 14, let. c, c. 28, L. 208/2015*)
 - Modifiche dal 2016 alle aliquote della TASI
 - Eliminazione della maggiorazione TASI, ma conferma della possibilità di applicarla nel 2016 per gli enti che l'avevano applicata nel 2015, **con espressa delibera del consiglio comunale**

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Riduzione del valore imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato (*art. 1, c. 10, lett. a-b, L. 208/2015*)
 - La base imponibile dell'IMU e della TASI è ridotta del 50% nel caso di
 - Abitazioni NON appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9
 - Concesse in comodato a parenti di primo grado **che la destinano ad abitazione principale**
 - A condizione che:
 - Il comodante
 - » possieda un solo immobile abitativo in Italia (non contano immobili diversi dalle abitazioni, mentre non ha rilievo la quota di possesso), eccetto l'abitazione principale non iscritta in categoria A/1-A/8 e A/9 ubicata nel territorio dello stesso comune
 - » sia residente e dimorante abitualmente nello stesso comune ove è ubicata l'abitazione concessa in comodato
 - Il contratto di comodato sia registrato: conta la decorrenza del contratto e non la data di registrazione

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Riduzione del valore imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato (*art. 1, c. 10, lett. a-b, L. 208/2015*)
 - La base imponibile dell'IMU e della TASI è ridotta del 50% nel caso di
 - Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/TASI
 - Aliquota applicabile agli immobili in comodato: *quella deliberata dal comune in modo specifico o in mancanza quella di base*
 - I comuni NON possono più dal 2016 equiparare le abitazioni concesse in comodato ai parenti fino al primo grado (con il limite dell'ISEE o della rendita)
 - Nei comuni in cui operava l'equiparazione fino al 2015, a partire dal 2016 tale fattispecie è soggetta ad imposta, pur potendo beneficiare della riduzione ove presenti tutti i requisiti di legge

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Riduzione d'imposta IMU e TASI per fabbricati locati a "canone concordato" (*art. 1, c. 53 e 54, L. 208/2015*)
 - L'IMU e la TASI sono ridotte del 25% nel caso di abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone «concordato», in base agli accordi stipulati su base comunale ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. 431/1998
 - Agevolazione operante in tutti i comuni e NON solo in quelli ad alta densità abitativa (nei quali si applicano invece le agevolazioni statali, compresa la «cedola secca» – NB: le agevolazioni statali si applicano anche nei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturali o causate dall'uomo nei cinque anni precedenti il 28/5/2015 (*legge 80/2014*) – *in Umbria tutti i comuni sono interessati da tale disposizione*)
 - Si applica l'eventuale aliquota agevolata stabilita dal comune
 - Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/TASI per chi usufruisce della riduzione d'imposta

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Norme sugli immobili con macchinari “imbullonati” (*art. 1, c. 21-24, L. 208/2015*)
 - La rendita catastale degli immobili appartenenti alla categoria catastale D a decorrere dal 1° gennaio 2016 NON tiene conto delle componenti impiantistiche funzionali ad uno specifico processo produttivo
 - Possibile rideterminazione delle rendite da parte dei possessori con effetti riduttivi sull’IMU e la TASI
 - Del 2016, se la variazione catastale è presentata entro il 15/06/2016
 - Dall’anno successivo a quello di presentazione della stessa se viene consegnata dopo il 15/06/2016
 - Contributo compensativo da parte dello Stato in favore dei comuni per la perdita di gettito, distribuito entro la fine di ottobre 2016 (€ 155 mln annui)

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Sospensione aumenti tributari per il 2016 (*art. 1, c. 26, L. 208/2015*)
- *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*
- *Eccezioni:*
 - *Tassa sui rifiuti*
 - *Enti in pre-dissesto (art. 243-bis tuel)*
 - *Enti in dissesto (art. 246 tuel)*
- Il limite NON riguarda le entrate extratributarie (canoni, rette, tariffe, tariffa corrispettiva rifiuti, ecc.)

I TRIBUTI COMUNALI

PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2016

- Sospensione aumenti tributari per il 2016 (*art. 1, c. 26, L. 208/2015*)
- Effetti della norma
 - Gli aumenti eventualmente deliberati NON sono illegittimi, ma sono inefficaci fino al 31/12/2016
 - Il divieto comporta anche l'impossibilità di istituire nuovi tributi (imposta di soggiorno, imposta di sbarco, addizionale irpef)
 - La sospensione riguarda anche eventuali norme regolamentari che inaspriscono la pressione tributaria
 - Non è possibile operare aumenti neppure in sede di salvaguardia degli equilibri

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

art. 13 D.L. 201/2011 – art. 8-9 D.Lgs 23/2011 – D.Lgs 504/92

- Entra in vigore dal 2012 in forma inizialmente **sperimentale**
 - » Inizialmente l'IMU doveva entrare in vigore nel 2014
 - » Dal 2014 l'IMU diventa **a regime** (L. 147/2013)
- Sostituisce l'ICI e l'IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati

- **Presupposto**: possesso di immobili
 - **Fabbricati**: *unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, inclusa l'area di sedime e quella che ne costituisce pertinenza (art. 2, c. 1, let a, D.Lgs 504/92)*
 - » Rigorose condizioni richieste dalla Corte di Cassazione per la sussistenza del vincolo pertinenziale delle aree edificabili

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Fabbricati esclusi dal tributo dal 2014** (*art. 13, c. 2, DL 201/2011*):
 - **Abitazione principale** NON appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative **pertinenze**
 - **Abitazioni equiparate** dal regolamento comunale all'abitazione principale
 - » Abitazione di pensionati o disabili ricoverati
 - » NB: non è più ammessa l'equiparazione delle abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero per il 2014. Dal **2015** è **equiparata per legge** una sola abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani **residenti all'estero iscritti AIRE e già pensionati nei paesi di residenza** (*art. 9-bis, DL 47/2014*)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Fabbricati esclusi dal tributo dal 2014:**
 - Abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci per destinarle ad abitazione principale
 - Alloggi sociali
 - Abitazioni di militari o poliziotti
 - Abitazione assegnata all'ex coniuge
- **Fabbricati esenti dal tributo**
 - Immobili stato, province, regioni, comuni ecc. non destinati esclusivamente a finalità istituzionali
 - Immobili destinati al culto e pertinenze
 - Immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali per particolari attività agevolate svolte con modalità non commerciali
 - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale
 - Terreni agricoli nei comuni montani o di collina

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Abitazione principale ai fini IMU**
 - *Immobilie iscritte o iscrivibili in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13, c. 2, D.L. 201/2011)*
 - Requisiti
 - » 1 sola unità immobiliare in catasto
 - » Dimora abituale e residenza anagrafica
 - » Del possessore e del suo nucleo familiare
 - Coniugi con residenze separate
 - » se nello stesso comune 1 sola è l'abitazione principale
 - » Se in comuni diversi, occorre che ci siano dimore effettivamente separate (tesi non univoca)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Pertinenze abitazione principale**
 - *Sono pertinenze esclusivamente le unità immobiliari che solo iscritte nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7 al massimo 1 per categoria, comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione*

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Aree fabbricabili:** *sono tali quelle previste dallo strumento urbanistico generale **indipendentemente** dall'approvazione della Provincia o di strumenti urbanistici attuativi (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92 e art. 36, c. 2, DL 223/2006)*
 - » *Sono comunque considerati terreni agricoli le aree edificabili **possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola** (cd finzioni giuridica di non edificabilità)*
- **Terreni agricoli:** *terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del cod. civ. (art. 2, comma 1, let. c, D.Lgs 504/92)*
 - » Non è necessario che il conduttore sia proprietario del terreno, purché sia imprenditore agricolo

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- » Sono **esenti i terreni agricoli** ubicati
 1. nei **comuni montani o di collina** come definiti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993
 2. Posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola
 3. Ubicati nelle isole minori
 - *Esenzioni valide dal 2016 – negli anni 2014-2015 in vigore il criterio della classificazione ISTAT del comune*
 - **Terreni incolti: tutti i terreni diversi da quelli**
 - » Edificabili
 - » Agricoli
 - » Pertinenziali
- Per il MEF seguono lo stesso trattamento dei terreni agricoli (DM 30/10/2012)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Soggetto attivo**: comune sul cui territorio insiste l'immobile
- **Soggetti passivi**: titolari dei diritti reali sugli immobili soggetti + concessionari di beni demaniali, locatari finanziari, coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale
- **Base imponibile**:
 - Fabbricati iscritti in catasto con rendita: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per specifici coefficienti
 - Aree edificabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
 - Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato
 - Fabbricati categoria D privi di rendita, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati: valore contabile rivalutato
 - Fabbricati privi di rendita: rendita presunta

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Aliquota**: stabilite dal Comune entro i seguenti limiti
 - Aliquota di base: 7,6 per mille +/- 3 per mille
 - Aliquota abitazione principale (oggi per A/1-A/8-A/9): 4 per mille +/- 2 per mille
 - Aliquota fabbricati rurali strumentali: 2 per mille, riducibile fino al 1 per mille (oggi esenti in tutti i comuni)

Ampia libertà di differenziazione delle aliquote
- **Detrazioni di imposta**:
 - Detrazione di € 200 per gli immobili destinati ad abitazione principale
 - » Oggi valida solo per le abitazioni in A/1-A/8-A/9 e per gli immobili degli ex istituti autonomi case popolari
 - Detrazione di € 50 per ogni figlio dimorante e residente fino a 26 anni (solo per gli anni 2012-2013)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Quota statale del tributo:**

- 2012: 50% del tributo calcolato ad aliquota di base su tutti gli immobili eccetto le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali
- Dal 2013: tributo calcolato sugli immobili produttivi di categoria D calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille
 - » I comuni possono applicare su questi immobili un'addizionale fino al 3 per mille

- **Scadenze:**

- Prima rata: 16 giugno, calcolata con le aliquote e le detrazioni previste nei dodici mesi dell'anno precedente
- Seconda rata: 16 dicembre, a saldo sulla base
 - » delle aliquote e delle detrazioni dell'anno se comunicate al MEF entro il 14 ottobre (novità legge di stabilità 2016)
 - » Delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente in caso contrario

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- Pagamento

- Solo con modello F24 o apposito bollettino postale. Non sono ammesse altre modalità di pagamento

- Dichiarazione:

- Dovuta da tutti i soggetti passivi in caso di inizio, cessazione del possesso o della soggettività passiva o di modifiche di elementi rilevanti ai fini del tributo

- » Casi di obbligo stabiliti dal DM 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni

- » Scadenza: entro il 30 giugno dell'anno successivo

- » Dichiarazione valida anche per gli anni successivi salvo variazioni

- » Presentazione manuale, con raccomandata, tramite PEC o, a breve, in modo telematico

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

- *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, **ivi compresa l'abitazione principale**, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (art. 1, c. 669, L. 147/2013)*
- *Escluse dal 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal **possessore**, nonché dall'**utilizzatore** e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (modifica al comma 639 L. 147/2013)*

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Fattispecie soggette a TASI dal 01/01/2016
 - Soggetti a TASI
 - *Fabbricati, eccetto abitazione principale non in A/1-A/8-A/9*
 - *Aree edificabili*
 - Esclusi
 - *Abitazione principale, eccetto A/1-A/8-A/9*
 - *Terreni agricoli e incolti*
 - Abitazione principale: stessa definizione dell'IMU
 - Pertinenze: la norma non dice nulla, però
 - Le pertinenze seguono il destino del bene principale (principio civilistico)
 - Stessa definizione dell'IMU (non richiamata)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **FINALITA' DEL TRIBUTO**

Destinato al finanziamento dei servizi INDIVISIBILI dei comuni

- **SERVIZI INDIVISIBILI:** servizi per i quali non è possibile individuare l'intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, erogati in favore della collettività
 - ES: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale, ecc.

(art. 1, comma 639 e comma 682, L. 147/2013)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI**

- Fabbricati

- Esclusa l'abitazione principale NON in A/1-A/8-A/9

- Aree edificabili

A QUALSIASI TITOLO POSSEDUTI/DETTENUTI

(art. 1, comma 669, L. 147/2013)

Trattandosi di un tributo che finanzia i servizi indivisibili sono soggetti TUTTI gli immobili indicati, a prescindere dalla potenzialità di produzione del rifiuti e dal loro utilizzo (basta in possesso o la disponibilità)

- GLI OGGETTI IMPONIBILI SONO DEFINITI COME NELL'IMU
(modifica apportata alla Legge 147/2013 dal D.L. 16/2014)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI: fabbricati**
- Stessa definizione dell'IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, comma 1, let a, D.Lgs 504/92)
 - *L'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano*
 - Unità immobiliare: Una porzione di fabbricato, un intero fabbricato, o un insieme di fabbricati che nello stato in cui si trovano è di per se stesso dotato di un'autonomia funzionale e reddituale
- E' esclusa l'abitazione principale, se non in categoria A/1-A/8-A/9)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: l'abitazione principale

- Stessa definizione dell'IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)
 - *L'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*
 - *Le **pertinenze** sono le unità immobiliari classate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*
 - *Nel caso di **coniugi** con residenze e dimore separate*
 - *Se le abitazioni sono ubicate **nello stesso comune**, solo una è abitazione principale (individuata dagli stessi)*
 - *Se sono **ubicate in comuni diversi***
 - *Per il Ministero dell'economia sono entrambe abitazioni principale se vi sono effettive necessità di trasferimento della residenza (es motivi lavorativi) – Circolare n. 3/fl 2012*
 - *Contrasta con la previsione che l'abitazione principale deve essere quella del nucleo familiare*

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili

Stessa definizione dell'IMU (*art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92*)

- Area edificabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92)
- Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – casi particolari

- applicabilità della **finzione giuridica** di non edificabilità delle aree possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola?
- aree edificabili pertinentziali a fabbricati
 - *Escluse dalla TASI se ricorrono tutte le condizioni previste per l'IMU*
- *Sono aree pertinentziali a fabbricati (principi Cassazione)*
 - *Le aree pertinentziali come definite dal codice civile: non contano le risultanze catastali, può essere anche una particella distinta dal fabbricato purché sussistano i requisiti*
 - *Soggettivo: volontà del proprietario della pertinenza di asservirla al bene principale (di sua proprietà)*
 - *Oggettivo: durevole e permanente destinazione della pertinenza a servizio ed ornamento del bene principale*
 - *L'area deve essere asservita in modo durevole con modifica dello stato dei luoghi non facilmente rimuovibile*
 - *L'area deve essere dichiarata come pertinentziale nella dichiarazione del tributo*
 - *L'asservimento funzionale durevole deve essere provato rigorosamente dal contribuente (applicabilità dell'abuso del diritto)*

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni**
- 1. Immobili posseduti nel proprio territorio da:
 - Stato,
 - Regioni
 - Province
 - Comuni
 - comunità montane
 - consorzi tra detti enti, ove non soppressi
 - Enti del SSN

DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI

1. Bis rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio i bivacchi
2. Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
3. Fabbricati ad usi culturali
4. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni

5. Fabbricati di Stati esteri e organizzazioni internazionali esenti da ILOR in base agli accordi internazionali
 6. Immobili utilizzati (posseduti) da enti non commerciali per le finalità agevolate svolte con modalità non commerciali (art. 7, comma 1, lett. I D.Lgs 504/92)
 - - Si applicano tutte le norme dell'art. 91-bis del D.L. 1/2012 sull'utilizzo parziale (*art. 1, comma 3, D.L. 16/2014*)
- **Previste le stesse esenzioni dell'IMU ECCETTO:**
 - Terreni agricoli nei comuni montani o di collina (art. 7, let h) – esenzione inutile perché i terreni agricoli sono TUTTI fuori campo di applicazione della TASI
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, L. 147/2013) – SOGGETTI A TASI
 - Non è stata ripresa l'esclusione dall'esenzione presente nell'IMU per le fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies, del D.L. 174/2012), che quindi possono essere esenti da TASI ricorrendo i requisiti della lettera i dell'art. 7 del D.Lgs 504/92

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- **IMMOBILI SOGGETTI A TASI E NON A IMU**

Soggetti solo fabbricati ed aree edificabili

- ALLOGGI SOCIALI?
- UNITA' IMMOBILIARI COOP EDILIZIE A PROP INDIVISA?
- ABITAZIONE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE?
- ABITAZIONE MILITARI E POLIZIOTTI?
- FATTISPECIE EQUIPARATE DAL COMUNE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE (art. 2 D.L. 102/2013)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- IMMOBILI SOGGETTI A IMU E NON A TASI

Soggetti tutti gli immobili

- TERRENI AGRICOLI UBICATI IN COMUNI NON MONTANI O DI COLLINA
- TERRENI INCOLTI (NON UBICATI IN COMUNI MONTANI O DI COLLINA)
- FONDAZIONI BANCARIE AVENTI I REQUISITI DELLA LETTERA I DELL'ART. 7 D.LGS 504/92

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **RIEPILOGO ASSOGGETTAMENTO IMU-TASI**

Fattispecie	TASI	IMU
Fabbricati	SI	SI
Aree edificabili	SI	SI
Terreni agricoli	NO	SI (comuni non montani)
Terreni incolti	NO	SI (comuni non montani)
Aree edificabili PERTINENZIALI	NO	NO
Abitazione principale e pertinenze NO A/1- A/8-A/9 e fattispecie equiparate	NO	NO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Fattispecie	TASI	IMU
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	SI	SI
Coop edilizie indivise, abitazione ex coniuge, abitazione militari e poliziotti, alloggi sociali	NO?	NO
Immobili Stato, regioni, province ecc scopi istituzionali	NO	NO
Fabbricati cat E, culto, stati esteri, usi culturali, enti no profit	NO	NO
Fabbricati rurali strumentali	SI	NO (in tutti i comuni)
Fabbricati invenduti	SI	NO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

BASE IMPONIBILE

- Espresso richiamo alla base imponibile dell'IMU (*art. 1, comma 675, L. 147/2013*)
 - Fabbricati:
 - Iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 01 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti IMU
 - Categoria D, non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: criterio del valore contabile
 - Non iscritti in catasto, diversi dagli D: manca il criterio (rendita presunta?)
 - Aree edificabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

BASE IMPONIBILE

- Il richiamo alla base imponibile IMU rende invece applicabili alla TASI:
 - La riduzione del 50% dell'imponibile per
 - Fabbricati di interesse storico/artistico
 - Fabbricati inagibili
- *Si tratta di “determinazione della base imponibile”*

Posizione condivisa dal MEF nelle FAQ IMU-TASI del 03/06/2014,
risposta n. 8

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
 - Aliquota di base: 0,1% (*art. 1, comma 676, L. 147/2013*)
 - *In ogni caso l'applicabilità anche dell'aliquota di base è legata al rispetto della condizione che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013*
- (art. 1, commi 640 e 677, L. 147/2013)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

- 1. Riduzione dell'aliquota di base fino ad AZZERARE l'imposta** *(art. 1, comma 676, L. 147/2013)*

- IL COMUNE PUO' QUINDI NON APPLICARE LA TASI

- 2. Determinare l'aliquota nel rispetto dei vincoli, per ogni categoria di immobili, che:**

- A. TASI + IMU \leq ALIQUOTA IMU MAX AL 31/12/2013
- B. FINO AL 2015, L'ALIQUOTA MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,25% (ABOLITO DAL 2016)
- C. PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNQUE L'ALIQUOTA TASI MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,1%
- D. ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI MERCE, FISSATA AL 1 PER MILLE, MODIFICABILE DA 0 A 2,5 PER MILLE

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

3. Differenziare le aliquote TASI, sulla base

- SETTORE DI ATTIVITA'
- TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
– FACOLTA' DI DIFFERENZIAZIONE MOLTO AMPIA
(art. 1, comma 683, L. 147/2013)

4. Prevedere detrazioni

- Si ritiene che comunque permanga la facoltà dell'ente di stabilire detrazioni d'imposta, anche legate a particolari condizioni socio-economiche anche se il comma 731 che le prevedeva è stato modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014
- Il comma 731 prevede ora un incremento di risorse di € 625 mln da destinare al fondo di solidarietà comunale per il 2014.
- *Possibilità di finanziare le detrazioni con l'aumento dell'aliquota oltre i limiti massimi fino allo 0,8 per mille (art. 1, c. 677 – introdotto dal D.L. 16/2014)*

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
 - **5. Possibilità di superare i limiti di aliquota SOLO NEL 2014 e 2015**(*art. 1, c. 677 L. 147/13*) – *circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014*
- LIMITI DI ALIQUOTA SUPERABILI
 - 1. SOMMA IMU+TASI < ALIQUOTA MASSIMA DI LEGGE IMU AL 31/12/2013**
 - 10,6 PER MILLE PER TUTTI GLI IMMOBILI
 - 6 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
 - Non è possibile superare il limite dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 7)
 - 2. LIMITE MASSIMO ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE**
- MISURA COMPLESSIVA DEL SUPERAMENTO DEI DUE LIMITI 0,8 PER MILLE, opzioni:
 - Tutto l'aumento sul PRIMO LIMITE (11,4 per tutti gli immobili 6,8 abitazione principale)
 - Tutto l'aumento sul SECONDO LIMITE (aliquota massima 3,3 per mille)
 - Ripartito tra i due limiti

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
 - 5. Incremento dell'aliquota massima (*Circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014*)
 - Il rispetto dei limiti deve essere effettuato per OGNI TIPOLOGIA DI IMMOBILE OGGETTO DI DIFFERENZIAZIONE DI ALIQUOTA DA PARTE DEL COMUNE
 - La maggiorazione TASI nell'anno 2016 può essere confermata **con espressa delibera del consiglio comunale** solamente da quei comuni che l'avevano applicata nel 2015

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- **FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE**
 - Modalità di esercizio:
 - Deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (*art. 1, c. 683, L. 147/2013*)
 - Per la riduzione dell'aliquota sotto il livello base e per le altre riduzioni "libere" occorre una norma regolamentare (*art. 1, comma 676-682, L. 147/2013*)
 - *Parere dei revisori ai sensi dell'art. 239 Tuel?*
 - La delibera di fissazione delle aliquote deve tenere conto anche dei servizi e dei costi alla cui copertura è diretto il tributo, stabiliti nel regolamento comunale TASI.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Modalità di esercizio:
 - Pubblicità delle deliberazione delle aliquote e del regolamento (regole speciali per la TASI) *art. 1, comma 688, L. 147/2013*
 - Invio al MEF (portale del federalismo fiscale), in forma esclusivamente telematica
 - » entro 14ottobre (necessaria per pubblicazione entro il 28 ottobre nel sito del portale del federalismo fiscale.
 - Efficacia della deliberazione decorrente dalla data di pubblicazione sul sito informatico (effetti sulla seconda rata)
 - Inserimento nel sito degli elementi risultanti dalla delibere secondo le modalità indicate da apposito decreto del MEF
(art. 1, comma 688, L. 147/2013)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

– Questioni:

1. Quale aliquota si applica nel caso in cui l'immobile sia abitazione principale per un solo possessore?

- Unica aliquota in quanto l'obbligazione tributaria è unica per tutti i possessori?
- Abitazione principale o no?
- In caso positivo, il possessore non residente paga IMU sulla sua quota + è resp in solido per la TASI e rischia di superare il limite massimo IMU

• **POSIZIONE MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014):**

- Il tributo deve essere calcolato per **quote di possesso**
- Ogni possessore **applica l'aliquota della propria situazione**
- L'eventuale detrazione va attribuita interamente al possessore che destina l'immobile ad abitazione principale
- Considerazioni: non conforme alla legge, che parla di solidarietà, anche se per il MEF la solidarietà riguarda solo il pagamento e non le modalità di calcolo del tributo

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Questioni:
 2. Per il detentore che dimora e risiede si considera abitazione principale?
 - Posizione del MEF (FAQ del 03/06/2014, risposta n. 13): il tributo deve sempre essere determinato considerando l'aliquota applicabile in base alla situazione del possessore
 - **Art. 1 DL 88/2014 (oggi art. 1, c. 688, L. 147/2013): il tributo per l'utilizzatore è determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale**
 - Aliquota applicabile: quella prevista per gli immobili LOCATI O IN COMODATO
 - Non rileva che l'immobile sia abitazione principale dell'occupante, la definizione di abitazione principale è la stessa dell'IMU – DIMORA E RESIDENZA del possessore
 - Non spetta l'eventuale detrazione prevista dal comune, salvo **potestà regolamentare**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

(art. 1, comma 671, L. 147/2013)

- Sono soggetti passivi del tributo

- POSSESSORE
- DETENTORE

degli immobili soggetti al tributo.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**

- *POSSESSORE (colui che ha la disponibilità di un bene in quanto titolare di diritti reali sullo stesso)*
- *In base all'art. 1, c. 673, L. 147/2013 è tale il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, di uso o di abitazione*

- **Soggetto passivo ESCLUSIVO**

- quanto utilizza o tiene a sua disposizione l'immobile soggetto
- Nel caso di detenzione temporanea dell'immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

- POSSESSORE
 - **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**
 - In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso
 - Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria: in questo caso si hanno **due distinte obbligazioni tributarie**:
 - Una in capo all'occupante (tra il 10 ed il 30% del tributo)
 - Una in capo al possessore (tra il 90 ed il 70% del tributo) - *art. 1, comma 681, L. 147/2013*
 - Se il comune NON stabilisce la misura % in capo all'utilizzatore si applica l'aliquota minima del 10% (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 14) – chiarito dall'art. 1, comma 688, L. 147/2013, modificato DL 66/2014 – SI APPLICA IL 10% SE IL COMUNE*
 - *NON INVIA LA DELIBERAZIONE TASI ENTRO IL 10/09/2014*
 - *NON DETERMINA LA PERCENTUALE*

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**
- POSSESSORE
 - **NON è soggetto passivo**
 - Nel caso di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**
 - **DETENTORE** (*colui che ha la disponibilità di un bene non essendo titolare di diritti reali sullo stesso*)
 - **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**
 - Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria in misura pari ad una percentuale del tributo tra il 10% ed il 30%
(*art. 1, comma 681, L. 147/2013*)
 - **NON è soggetto passivo**
 - Nel caso di detenzione temporanea dell'immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)
 - **Soggetto passivo ESCLUSIVO**
 - Nell'ipotesi di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI

- Pluralità di possessori o di detentori: essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (*comma 671*)
- Detenzione temporanea di durata inferiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare: tasi dovuta solo dal possessore (*comma 673*)
- Locazione finanziaria: tasi dovuta solo dal locatario finanziario:
 - dalla stipula del contratto
 - Per tutta la durata (periodo intercorrente tra la stipula e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna)
(*comma 672*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI**
- Multiproprietà e centri commerciali integrati:
 - Locali ed aree ad USO ESCLUSIVO:
 - Soggetti passivi: possessori e detentori (*titolari di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal rapporto tributario per i locali e le aree ad uso esclusivo **eccetto** l'obbligo di versamento*)
 - Responsabile del solo versamento del tributo: soggetto che gestisce i servizi comuni
 - Locali ed aree ad USO COMUNE
 - Soggetto passivo: possessore e il soggetto che gestisce i servizi comuni detentore
 - Soggetto che gestisce i servizi comuni: responsabile del versamento
 - (*art. 1, comma 674, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- SOGGETTI PASSIVI: RIEPILOGO**

IPOSTESI \ SOGGETTO	POSSESSORE	DETENTORE
Occupante il possessore	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	=====
Occupante diverso dal possessore	Soggetto passivo tra il 90% ed il 70% Duplice obbligazione tributaria	Soggetto passivo tra il 10% ed il 30% Duplice obbligazione tributaria
Detenzione inferiore a 6 mesi anno solare	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	Non è soggetto passivo
Leasing (durata contratto)	Non è soggetto passivo	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**
- Possessore occupante:
 - Unico possessore: Una sola obbligazione tributaria
 - Più possessori:
 - Immobile occupato da uno solo di loro: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**
 - Immobile occupato da **più possessori**: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**
- Occupante diverso dal possessore:
 - Un possessore e un occupante: **due obbligazioni distinte**
 - Possessore: dal 90% al 70% del tributo
 - Occupante: dal 10% al 30% del tributo
 - Un possessore e **più occupanti**: **due obbligazioni distinte**
 - Possessore: dal 90% al 70% del tributo
 - Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**
- Occupante diverso dal possessore:
 - **Più possessori e più occupanti: due obbligazioni distinte**
 - Possessori: dal 90% al 70% del tributo **IN SOLIDO**
 - Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- La legge NON prevede una specifica decorrenza
- L'obbligazione pertanto decorre dal verificarsi del presupposto del tributo
 - Inizio del possesso o della detenzione
- Obbligazione tributaria con decorrenza giornaliera

Possibile decorrenza mensile (stesse regole dell'IMU)?

- Dubbi sulla potestà regolamentare
- Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze: POSSIBILE CONTEGGIARE LA TASI SULLA BASE DEI MESI DI POSSESSO CON LE REGOLE DELL'IMU (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 4)
- Interpretazione in contrasto con la norma di legge che NON prevede una decorrenza

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PAGAMENTO PRO-QUOTA DEL TRIBUTO

- La legge prevede una responsabilità solidale dell'unica obbligazione nel caso di più possessori dello stesso immobile
- Possibilità di prevedere il pagamento pro-quota
- **Previsione regolamentare**
 - Senza liberazione degli altri comproprietari
 - Con liberazione degli altri comproprietari (dubbi)
- **Interpretazione estensiva delle regole IMU**
- **Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 11)**
 - La solidarietà riguarda solo la fase del pagamento e non quella della determinazione del tributo
 - Ogni possessore paga in base alla sua quota di possesso, ma il comune può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro possessore per il pagamento della quota insoluta
 - Ogni possessore applica l'aliquota della sua situazione

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Versamento:

- Prima rata **a regime (dal 2015)**: la metà del tributo sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 16 giugno
- Seconda rata **a regime (dal 2015)**: saldo del tributo tenendo conto del versamento della prima rata, calcolato con le aliquote del comune se comunicate al MEF entro il 14 ottobre, oppure con aliquote di base (considerando vincolo $IMU+TASI \leq IMU \text{ MAX } 2013$)

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Introdotta dal 2014
- Sostituisce TARES-TARSU-TIA1-TIA2
- Presupposto: possesso o detenzione di locali o aree scoperte non pertinenziali di fabbricati
 - » A qualsiasi uso siano destinati
 - » **Suscettibili di produrre rifiuti**
- Soggetti passivi: possessore o detentore dei locali/aree soggette al tributo (sempre il possessore se la concessione in uso dura meno di 6 mesi nell'anno solare)
- Soggetto attivo: comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili
- Base imponibile: superficie calpestabile dei locali/aree (in futuro per gli immobili a destinazione ordinaria 80% superficie catastale)
- Finalità: copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (determinati dal piano finanziario)

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Tariffe: stabilite dal comune, per categorie, in alternativa
 - con il metodo normalizzato (dpr 158/99)
 - » Struttura binomia della tariffa: **quota fissa**, destinata a finanziare i costi fissi del servizio e **quota variabile**, destinata a finanziare i costi di esercizio
 - » Utenze domestiche: quota fissa legata alla superficie ed I numero dei componenti il nucleo familiare, quota variabile dipendente solo dal numero dei componenti
 - » Utenze non domestiche: quota fissa e variabile dipendenti dalla superficie e differenziate per categorie omogenee di attività
 - Criterio alternativo (rispetto del “chi inquina paga”, legato a coeff produttività quali-quantitativa di rifiuti)
- *Il tributo ha sempre carattere presuntivo, legata alla produzione media di rifiuti*

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Esenzioni/esclusioni:
 - » superfici che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani in via continuativa e prevalente
 - » superfici oggettivamente impossibilitate a produrre rifiuti
- Riduzioni/esenzioni: disciplinate dal regolamento comunale per raccolta differenziata, zone non servite, zone prive di servizio, unico occupante, usi stagionali, residenti all'estero, abitazioni rurali, riciclo autonomo di rifiuti assimilati agli urbani
 - » 2/3 per gli immobili di cittadini italiani res estero iscritti AIRE pensionati nei paesi di residenza (dal 2015)
- Riscossione: a mezzo modello F24 o bollettino postale o sistemi elettronici interbancari o postali, liquidato dal comune
- Scadenze: stabilite dal comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, con possibilità di versamento in unica soluzione

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

– Dichiarazione:

- » da presentarsi in caso di inizio/cessazione del possesso o della detenzione o di modificazioni di elementi rilevanti per l'applicazione del tributo
- » Termine. 30 giugno dell'anno successivo
- » Modalità disciplinate dal regolamento comunale

– Tariffa corrispettiva:

- » Facoltativa al posto della TARI per i comuni che hanno adottato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti
- » In prospettiva obbligatoria per tutti.

– Tariffa giornaliera: tributo dovuto anche per occupazione temporanee di suolo pubblico, commisurato alla tariffa annuale maggiorata fino al 100%.

TARI :LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- il regolamento della TARI deve individuare le **aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili** e i **magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente** collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
- Rafforzate le sanzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o l'ente gestore del servizio: pari a quelle previste per l'abbandono di rifiuti dall'art. 256, comma 2, D.Lgs 152/2006 (arresto da tre mesi a due anni + ammenda da € 2.600 fino a € 26.000)

(art. 1, comma 649, L. 147/2013)

I TRIBUTI COMUNALI

– ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(D.Lgs 360/1998)

- Dovuta da tutti i soggetti passivi IRPEF con domicilio fiscale nel comune alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento
- Applicazione facoltativa
- Introdotta e disciplinata con regolamento
- Deliberazione efficace dalla pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze
- Aliquota stabilita dal Comune nel limite massimo dello 0,8%, anche a scaglioni (come IRPEF)
- Possibilità di introdurre una soglia di esenzione per determinati redditi
 - Soglia unica legata al reddito complessivo (non ammessa discriminazione qualitativa dei redditi)
 - Soglia che non costituisce una franchigia

I TRIBUTI COMUNALI

– ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(D.Lgs 360/1998)

- Versamento
 - Lavoratori dipendenti e assimilati: acconto 30% trattenuto in 9 rate mensili (da marzo a novembre) dell'anno di riferimento – saldo: trattenuto in massimo 11 rate mensili (da gennaio a novembre) nell'anno successivo
 - Lavoratori autonomi: acconto 30% e saldo versati con le stesse scadenze delle imposte dirette sui redditi
 - Acconto calcolato sempre sulla base dell'aliquota dell'anno precedente (dal 2015 – D.Lgs 175/2014) e NON più sulla base dell'aliquota dell'anno di riferimento se pubblicata nel sito del MEF entro il 20 dicembre dell'anno precedente, altrimenti su quella dell'anno precedente
 - Mediante modello F24
- Rimborsi: di competenza dell'Agenzia delle Entrate

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

- Presupposto: occupazioni di strade, piazze, corsi, beni demaniali o patrimoniali indisponibili CON o SENZA autorizzazione, nonché di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Soggetti passivi: chi occupa
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio insiste l'area
- Base imponibile: superficie dell'area occupata (numero utenze per il sottosuolo mediante servizi a rete)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
 - » Tariffe particolari per i passi carrabili, per le occupazioni di sottosuolo e sovrasuolo, distributori di carburante e tabacchi
 - » Tariffe distinte tra occupazioni permanenti e temporanee (inferiori ad un anno)
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

– Scadenze

- » Occupazioni permanenti: entro 30 giorni dal rilascio della concessione del suolo; entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 4 rate (gennaio, aprile, luglio, ottobre), in caso di importo superiore a € 258
- » Occupazioni temporanee: entro il termine di scadenza dell'occupazione
- » Occupazioni cavi e condutture servizi pubblici: in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno in base al numero degli utenti, con minimo € 516,45

– Dichiarazione:

- » Occupazione permanente: entro 30 giorni dal rilascio della concessione – negli anni successivi dovuta entro il 31 gennaio solo in caso di variazione (30 giugno occupazioni sottosuolo/sovrasuolo)

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

– Dichiarazione:

- » Occupazione temporanea: obbligo assolto con il pagamento da eseguirsi entro il termine previsto per l'occupazione
- » Occupazione cavi e condutture soggetti esercenti pubblici servizi: 30 aprile, con indicazione del numero degli utenti al 31/12 dell'anno precedente

– Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone patrimoniale** (art. 63 D.Lgs 446/97)

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

- Presupposto: diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
- Soggetti passivi: chi dispone del mezzo pubblicitario + in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio è diffuso il messaggio
- Base imponibile: superficie del mezzo pubblicitario (pubblicità ordinaria)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge (esenti insegne inferiori a 5 mq)
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

– Scadenze

- » Pubblicità annuale: entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 3 rate trimestrali anticipate in caso di importo superiore a € 1549,37
- » Pubblicità inferiore all'anno: in unica soluzione

– Dichiarazione:

- » Da presentare prima dell'inizio della pubblicità
- » Valida anche negli anni successivi, salvo variazioni da dichiarare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento

– Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone per l'istallazione di mezzi pubblicitari** (art. 62 D.Lgs 446/97)

- » Ha natura tributaria secondo la Corte Costituzionale

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 D.Lgs 23/2011)

- Istituibile solo nei soli comuni capoluogo, nei comuni turistici o nelle città d'arte, nelle unioni di comuni
 - Tributo facoltativo
 - Dovuta dai soggetti che soggiornano in strutture ricettive
 - Graduata al prezzo (max 5 euro a notte)
 - Risorse vincolate a specifici interventi nel settore del turismo, sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e per i servizi pubblici locali relativi
- Nei comuni con sede giuridica in isole minori o che nel territorio hanno isole minori possono istituire in luogo dell'imposta di soggiorno **il contributo di sbarco** (art. 4, comma 3-bis, D.Lgs 23/2011)

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA DI SCOPO

(art. 1, comma 145, L. 296/2006 e art. 6 D.Lgs 23/2011)

- Tributo facoltativo istituibile per finanziare **anche integralmente** opere pubbliche specificate dalla legge
- Tributo a cui si applicano le stesse regole dell'IMU
- Aliquota stabilita dal comune (massimo 0,5 per mille)
- Durata massima di 10 anni
- Esenzioni, riduzioni e agevolazioni stabilite dal regolamento comunale
- Obbligo di restituzione del gettito incassato se l'opera non inizia entro 2 anni da quella stabilita nel progetto esecutivo

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

(art. 10 D.Lgs 23/2011)

- Doveva entrare in vigore dal **2016** (DL 192/2014) in sostituzione:
 - » della TOSAP
 - » dell'imposta comunale sulla pubblicità
 - » del diritto sulle pubbliche affissioni
 - » dei relativi canoni
- Presupposto: occupazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del comune o degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- Soggetti passivi: chi effettua l'occupazione + in solido chi utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario
- Disciplina di dettaglio rimessa ad un regolamento statale (non ancora emanato)
- **SOPPRESSA DALLA L. 208/2015**

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

(art. 1, c. 169, L. 296/2006)

- Termine: entro la data stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (di norma 31/12 anno precedente salvo proroghe)
- Decorrenza:
 - » dal primo gennaio dell'anno di riferimento in caso di rispetto del termine sopra indicato
 - » dall'anno successivo se approvate oltre il predetto termine
 - » Regole eccezionali per IMU e TASI (efficacia condizionata alla pubblicazione nel sito del MEF entro il 28/10)
- Organo competente:
 - » Consiglio comunale: IMU-TARI-TASI-ADD IRPEF-IMPOSTA DI SCOPO (stabilito dalla legge)
 - » Giunta comunale: TOSAP-ICP-DPA-IMP DI SOGGIORNO

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– TERMINE PER L'ACCERTAMENTO

(art. 1, c. 161, L. 296/2006)

- Gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono essere notificati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui
 - » il versamento è stato eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito
 - » la dichiarazione è stata presentata o doveva essere presentata

– RISCOSSIONE COATTIVA

(art. 1, c. 163, L. 296/2006)

- Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato entro il 31 dicembre del **3° anno successivo** a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– RIMBORSI

(art. 1, c. 164, L. 296/2006)

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine del 5° anno dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso va eseguito entro 180 giorni dalla data dell'istanza.

– INTERESSI

(art. 1, c. 165, L. 296/2006)

- Misura degli interessi stabilita dal regolamento comunale
- Tasso compreso tra il tasso legale – 3% ed il tasso legale + 3%
- Tasso valido sia per l'accertamento che per i rimborsi
- Dovuti giorno per giorno con maturazione dal giorno in cui sono divenuti esigibili (data del versamento per i rimborsi)

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– ARROTONDAMENTO

(art. 1, c. 166, L. 296/2006)

- I tributi locali devono essere versati con arrotondamento all'euro

– IMPORTI MINIMI

(art. 1, c. 168, L. 296/2006)

- Versamento spontaneo: stabiliti dal regolamento comunale (in mancanza 12 euro)
- Accertamento e riscossione coattiva: stabiliti dal regolamento comunale

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

– ORGANO COMPETENTE

- Sono rimesse al CONSIGLIO COMUNALE
 - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi con ESCLUSIONE della determinazione delle relative aliquote
 - La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
(*art. 42, c. 2, let f), D.Lgs 267/2000*)
- L'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e delle entrate patrimoniali spetta quindi ALLA GIUNTA COMUNALE (competenza residuale ex art. 48 D.Lgs 267/2000), ECCETTO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE
 - SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE
 - » Aliquote e detrazioni IMU (art. 13 D.L. 201/2011)
 - » Aliquote e detrazioni TASI (art. 1, comma 683, L. 147/2013)
 - » Tariffe TARI (art.1, comma 683, L. 147/2013)
 - » Aliquote e soglie di esenzione ADDIZIONALE IRPEF (D.Lgs 360/1998)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - TRIBUTI (*art. 1, comma 169, L. 296/2006*)
 - devono essere approvate entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione
 - se approvate entro il termine hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento
 - se approvate oltre il termine sono CONFERMATE le aliquote e le tariffe dell'anno precedente
 - ENTRATE NON TRIBUTARIE (*art. 53, c. 16, L. 388/2000*)
 - Le tariffe dei servizi pubblici locali devono essere approvate entro il termine previsto da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione
 - se approvate entro il termine hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento
 - se approvate oltre il termine sono CONFERMATE le aliquote e le tariffe dell'anno precedente

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - Obbligo di approvare le tariffe e le aliquote **PRIMA** dell'approvazione del bilancio di previsione
 - » Le deliberazioni di aliquote e tariffe sono allegati obbligatori al bilancio di previsione (art. 172 D.Lgs 267/2000)
 - » Sono indispensabili per la attestazione di veridicità delle previsioni del bilancio rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario (art. 153 D.Lgs 267/2000) e per il giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio che devono rendere i revisori (art. 239 D.Lgs 267/2000)
 - » IMPOSSIBILITA' di approvare o MODIFICARE le aliquote e le tariffe dei tributi DOPO l'approvazione del bilancio ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE DI LEGGE (*Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 2/2011*)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - » POSSIBILITA' di approvare o MODIFICARE le aliquote e le tariffe dei tributi DOPO l'approvazione del bilancio ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE DI LEGGE SOLO SE VIENE RIAPPROVATO IL BILANCIO (*Corte dei conti Lombardia, delibera n. 431/2012*)
 - » POSSIBILITA' di approvare o MODIFICARE le aliquote e le tariffe dei tributi DOPO l'approvazione del bilancio ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE DI LEGGE CON UNA SEMPLICE VARIAZIONE DI BILANCIO (*Risoluzione Ministero dell'Economia n. 1/df/2011*)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - MODIFICA DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 - **Tributi:** In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, per ripristinare gli l'equilibrio di parte corrente è possibile modificare le aliquote e le tariffe IN DEROGA alla norma dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, ENTRO IL 31 LUGLIO – EFFICACIA RETROATTIVA AL 1 GENNAIO (*art. 193 D.Lgs 267/2000*)
 - **Entrate non tributarie:** possibilità di incrementare le tariffe ed i prezzi in presenza di RILEVANTI INCREMENTI DEI COSTI anche dopo l'approvazione del bilancio – EFFICACIA NON RETROATTIVA (*art. 54, comma 1-bis. D.Lgs 446/97*)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

– PUBBLICITA'

- INVIO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTRO IL TERMINE DI
 - 30 GIORNI DALL'APPROVAZIONE
 - 30 GIORNI DAL TERMINE PREVISTO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PUBBLICITA' NOTIZIA

(art. 13, c. 15, D.L. 201/2011)

- **PER IMU-TASI E RELATIVI REGOLAMENTI:** INVIO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 14 OTTOBRE

- FINALITA: PUBBLICAZIONE NEL SITO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
- FUNZIONE: L'EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONE E' SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE ENTRO IL 28 OTTOBRE

PUBBLICITA' CHE INCIDE SULL'EFFICACIA

(art. 13, c. 13-bis, D.L. 201/2011)

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- L'iscrizione in bilancio
- I criteri di accertamento
- La verifica della previsione
- Il fondo crediti dubbia esigibilità

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- L'iscrizione in bilancio
 - Bilancio “armonizzato” – D.Lgs 118/2011
 - Imposte (IMU-TASI-Imposta di soggiorno – Imposta comunale sulla pubblicità – addizionale comunale IRPEF-CIMP-DPA)
 - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 101
 - Tasse (TARI-TOSAP)
 - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 101
 - Tributi speciali (Fondo solidarietà comunale)
 - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 301
 - Canoni patrimoniali (COSAP-Tariffa corrispettiva)
 - TITOLO 3° - TIPOLOGIA 100

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
 - Accertamento: fase dell'entrata che si perfeziona con l'atto gestionale con il quale vengono attestati i requisiti
 - Ragione del credito
 - Titolo giuridico
 - Individuazione del debitore
 - Ammontare del credito
 - Scadenza
 - Registrazione: nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva
 - Imputazione: nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (esigibilità)

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate in autoliquidazione (IMU-TASI):
 - Registrate ed imputate:
 - » Sulla base degli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate in autoliquidazione:
 - Addizionale comunale IRPEF - *criteri alternativi*
 - » In base alle somme incassate entro la scadenza del rendiconto
 - » Possibile accertamento sulla base dell'importo accertato nel secondo esercizio precedente, nel limite massimo della somma degli incassi in conto residui dell'anno precedente e degli incassi in conto competenza del secondo esercizio precedente
 - » Aumenti di aliquota: importo riproporzionato per l'anno in corso e per quello successivo in base all'aumento dell'aliquota
 - » Modifica della soglia di esenzione: sulla base di una valutazione prudenziale
 - » Istituzione del tributo: sulla base della stima risultante dal simulatore del portale del federalismo fiscale
- In caso di aumenti di aliquota, di modifica della soglia di esenzione e di istituzione del tributo, l'importo da accertare NON può essere superiore quello risultante dal portale del federalismo fiscale*

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate in autoliquidazione:
 - Addizionale comunale IRPEF - *criteri alternativi*
 - » I residui attivi generati da accertamenti effettuati sulla base delle stime, devono essere rappresentante nell'avanzo di amministrazione

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento

- Entrate gestite tramite ruoli o liste di carico (modifica apportata dal DM 04/08/2016):
- Le entrate tributarie gestite attraverso **ruoli ordinari e le liste di carico** sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono **emessi** il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).
 - Accertamento contabile:
 - » nell'esercizio di emissione del ruolo e delle liste di carico o dell'avviso di liquidazione / accertamento se la scadenza per la riscossione è prevista entro il 30/04 dell'anno successivo
 - » Nell'esercizio di scadenza se questa è successiva al 30/04

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento

- Entrate derivante dall'accertamento tributario(modifica apportata dal DM 04/08/2016):
 - Accertamenti riguardanti **entrate per le quali non è stato fatto l'accertamento negli anni precedenti l'entrata in vigore il D.Lgs 118/2011**, imputati all'esercizio in cui divengono definitivi, se non pagati (criterio transitorio che modifica le regole precedenti).
 - Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla **lotta all'evasione delle entrate tributarie** riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso **l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade** (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).
 - » Recupero evasione tributaria con emissione avvisi di liquidazione e accertamento o ruoli e liste di carico: entrate accertate nell'esercizio di emissione ed imputate a quello di scadenza dell'obbligazione

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento recupero evasione

Modalità di recupero dell'evasione tributaria	Accertamento	Imputazione
Avviso di accertamento o liquidazione	Notifica avviso	Esercizio di notifica
Ruolo o lista di carico	Emissione ruolo o lista di carico	Scadenza obbligazione
Altra modalità	Per cassa	
Avvisi di accertamento per i quali non è stato fatto l'accertamento all'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011	Definitività dell'avviso	Esercizio di definitività dell'avviso

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
 - Entrate riscosse tramite il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.
 - Ruoli coattivi
 - Se riferiti ad accertamenti già registrati non danno luogo a nuovi accertamenti
 - Sono accertate per cassa le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
 - Entrate rateizzate
 - Registrate ed imputate:
 - » Nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione se la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi
 - » Registrate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione ed imputate agli esercizi di scadenza delle singole rate, se la scadenza dell'ultima rata va oltre i 12 mesi

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Le entrate sono accertate per l'intero importo, anche se di dubbia e difficile esazione
 - Bilancio di previsione: obbligo inserimento tra le spese dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
 - Posta NON impegnata che confluisce nell'avanzo di amministrazione
 - Rendiconto: accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Entrate NON oggetto di svalutazione
 - Crediti da amministrazioni pubbliche
 - Crediti assistiti da fideiussione (es: proventi permessi)
 - Entrate tributarie accertate per cassa
 - Entrate in autoliquidazione (IMU, TASI, ADD Irpef)
 - Entrate riscosse per conto di un altro ente
 - Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, previa motivazione nella nota integrativa al bilancio

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Modalità di calcolo del fondo
 - Articolato per tipologia, categorie o capitoli, secondo la valutazione dell'ente
 - Bilancio di previsione:
 - Calcolato sulla base della media storica degli incassi degli ultimi 5 esercizi (per il primo anno incassi c/competenza e c/residui rapportati agli accertamenti di competenza)
 - Media semplice (totale incassato/totale accertato oppure media delle medie)
 - Media ponderata (coeff 0,35 ultimi due anni, 0,10 altri tre)
 - Ponderazione delle medie
 - Obbligo di accantonamento:
 - » 36% della somma risultante per il primo anno (enti sperimentatori 55%)
 - » 55% nel 2016

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità

(principio contabile all. 4/2)

- » 70% nel 2017
- » 85% nel 2018
- » 100% dal 2019

(art. 1, c. 509, L.190/2014)

– Assestamento: verifica della congruità del fondo

– Rendiconto:

- *Criterio n. 1*: accantonamento nell'avanzo di amministrazione dell'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base a
 - Rapporto tra incassi c/residui / residui iniziali degli ultimi 5 anni
 - Utilizzabile: Media semplice -Media ponderata -Ponderazione delle medie

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Rendiconto:
 - Se importo avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità è
 - < importo di legge: necessità di integrare il fondo fino al minimo
 - > importo di legge: possibilità di svincolare una quota dell'avanzo dedicata al fondo
- La scelta del criterio è rimessa al responsabile del servizio finanziario che deve dare motivazione nella nota integrativa del bilancio
- E' possibile anche svalutare in misura maggiore le entrate, dandone motivazione nella nota integrativa del bilancio

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità

(principio contabile all. 4/2)

- Rendiconto:

- *Criterio n. 2 «semplificato»: fino al 2018 il fondo crediti dubbia esigibilità può determinarsi come segue:*

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**
 - **Pubblica funzione ?**
 - Art. 23 costituzione
 - Carattere autoritativo
 - Rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni ex art. 21, comma 3 L. 42/2009 (Funzione generale di amministrazione e controllo – servizio 4 gestione delle entrate tributarie e fiscali – dpr 194/96)
 - **Servizio pubblico ?**
 - E' servizio pubblico quell'attività diretta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, ovvero attività non autoritativa svolta nell'interesse della collettività
 - E' funzione pubblica quell'attività diretta al soddisfacimento proprio dei bisogni pubblici propri dell'amministrazione
 - E' rivolto all'ente e non al pubblico

La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**
 - Art. 52 D.Lgs 446/97: *nel caso sia affidata a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate le relative attività sono affidate...nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali*
 - La norma qualifica la riscossione come un servizio pubblico locale?
 - Natura giuridica:
 - Funzione pubblica
 - Servizio pubblico locale
 - Servizio strumentale

La riscossione

- **Tipologia di riscossione**

- Riscossione spontanea: a seguito di adempimento spontaneo del contribuente corretto e tempestivo
 - In forma di autoliquidazione: il contribuente determina autonomamente l'importo da versare
 - A seguito di liquidazione dell'ufficio: è l'ente che determina l'importo che il contribuente deve versare
- Riscossione coattiva: a seguito di inadempimento del contribuente il tributo viene riscosso in maniera coercitiva

La riscossione

- **Modalità di riscossione**

- Diretta: l'ente introita direttamente le somme

- Previsione di legge

- Imu-Tares-Tari-Tasi

- Tosap

- Imposta comunale sulla pubblicità/DPA

- Per scelta regolamentare dell'ente

- Art. 52 D.Lgs 446/97

- Art. 36 L. 388/2000

- Consiglio di Stato (sentenza n. 4989 del 28/08/2001)

- Risoluzione Min Eco 8/DPF del 30/07/2002

- Affidata a soggetti esterni

- Per previsione di legge (ici-tarsu)

- Per scelta regolamentare dell'ente

La riscossione

- **Affidamento a terzi**
 - Affidamento della riscossione (concessione)
 - Rapporto concessorio: delega al privato della potestà pubblica
 - Soggetto esterno agente contabile (art. 93-233 D.Lgs 267/00)
 - Procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali
 - Affidamento di attività strumentali alla riscossione (es. invio e stampa bollettini, rendicontazione, ecc.)
 - Mero affidamento esterno di servizi
 - La riscossione rimane in capo all'ente
 - Affidamento: regole previste dal D.Lgs 50/2016

La riscossione

– Procedura (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)

- Nel rispetto delle
 - normative U.E.
 - Procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (procedura ad evidenza pubblica salvo rare eccezioni)

– Soggetti

1. Soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 (*procedura ad evidenza pubblica*)

- *Sono inclusi nella categoria gli agenti della riscossione (gruppo Equitalia)*

La riscossione

2. Operatori di stati membri stabiliti in un paese della UE
(procedura ad evidenza pubblica)
 - Che esercitano le attività suddette
 - Dotate di certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulta la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di settore
3. Società di capitali interamente pubbliche a condizione che
(con convenzione – affidamento diretto)

CONTROLLO ANALOGO

- L'ente eserciti un controllo analogo sulla società a quello esercitato sui propri servizi

PREVALENZA ATTIVITA'

- Che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla

LIMITE TERRITORIALE

- Che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla

La riscossione

4. Società a capitale misto pubblico privato
(con procedura a evidenza pubblica)
 - Iscritte nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs 446/97
 - Con soci privati scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari tra
 - » Soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97
 - » Operatori di altri stati membri con analoghi requisiti*(doppia procedura ad evidenza pubblica)*
- Mancata previsione delle forme associative
(ConSORZI, unioni di comuni, convenzioni, Esercizio associato di funzioni)
- Ritenute sempre ammissibili data la facoltà concessa dal D.Lgs 267/2000 agli enti di associarsi

Gli affidamenti diretti della riscossione ad Equitalia nel regime transitorio

art. 3, commi 24-25-25bis DL 203/2005

- Attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi ed altre entrate dei comuni e delle società partecipate svolte dagli ex concessionari al 01/10/2006
 - In caso di mancato trasferimento del ramo di azienda da Equitalia (o sua partecipata) ad altra società:
 - Continuano ad essere svolte da Equitalia o soc partecipata fino al 31/12/2016, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELL'ENTE (NB nel caso di affidamenti di nuove attività ad Equitalia è necessaria una procedura ad evidenza pubblica)
 - In caso di trasferimento del ramo di azienda da Equitalia (o sua partecipata) ad altra società:
 - Attività gestite dal cessionario FINO AL 31/12/2016 E SALVO DIVERSA DECISIONE DELL'ENTE se il cessionario ha i requisiti per l'iscrizione all'albo
Riscossione coattiva: con ingiunzione fiscale, fatti salvi i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento

Gli affidamenti diretti della riscossione ad Equitalia nel regime transitorio

art. 3, commi 24-25-25bis DL 203/2005

- Dal 2017 le attività di riscossione SPONTANEA E COATTIVA, accertamento e liquidazione possono essere svolte da Equitalia, soc. partecipate solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
- Possibilità di prorogare i contratti tra enti locali e società iscritte all'albo art. 53 D.Lgs 446/97 fino al 31/12/2016

Cessazione affidamenti ad Equitalia

- Cessazione dal 01/01/2017 da parte di Equitalia di effettuazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (*art. 7, comma 2 let gg-ter DL 70/2011*)

*termine prorogato dall'art. 10, c. 13-octies, DL 201/2011 (31/12/2012)
– art. 9, comma 4, DL 174/2012 – 30/06/2013 - art. 10, c. 2-ter, D.L. 35/2013 – art. 53 D.L. 69/2013 – 31/12/2013 - art. 1, c. 610, L. 147/2013 – 31/12/2014 - L. 190/2014 – 30/06/2015, D.L. 78/2015 – 31/12/2015, L. 208/2015 – 30/06/2016, D.L. 133/2016 – 31/12/2016)*

La riscossione

- IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI
 - L'organo di revisione rilascia pareri, secondo le modalità indicate dal regolamento di contabilità, nelle materie di...modalità di gestione dei servizi
(art. 239, comma 1, lettera b, punto 3, del D.Lgs 267/2000)
 - Attività di collaborazione dell'organo di revisione con il **consiglio comunale** nell'ambito dell'esercizio della competenza prevista dall'art. 42, let. e, del D.Lgs 267/2000, relativa a
 - **organizzazione dei pubblici servizi**, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, **affidamento di attività o servizi mediante convenzione**

La riscossione

- IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI
 - Il parere si riferisce pertanto
 - alla scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali (non risulta alcuna distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica o non a rilevanza economica)
 - all'eventuale costituzione di società per la gestione della riscossione, valutando la sua compatibilità con tutte le disposizioni in materia di partecipate pubbliche (oggi contenute nel D.Lgs 175/2016)
 - alla valutazione sulla legittimità della modalità prescelta per la gestione del servizio, tra quelle ammesse dalla legge
 - alla valutazione sulle condizioni economiche del servizio, possibilmente comparate con quelle di altre modalità possibili di gestione

La riscossione

- IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI
 - Il parere deve riportare la valutazione della
 - Congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio necessarie per fronteggiare gli oneri connessi alla modalità di gestione prescelta (*art. 239, comma 1-bis, D.Lgs 267/2000*)
 - Il parere riguarda solo le proposte di consiglio comunale ed è obbligatorio ma non vincolante
 - Obbligo di motivazione da parte del consiglio comunale della mancata adozione delle misure indicate dai revisori

La riscossione

- **Strumenti di riscossione**

- Spontanea:

- Conti correnti postali
 - Ruolo
 - Tesoriere comunale
 - Sistema bancario
 - Modello F24
 - Altri canali di pagamento telematici

- Coattiva

- Ruolo
 - Ingiunzione fiscale

La riscossione

- Importo minimo in caso di riscossione diretta
 - Art. 1, comma 168, L. 296/06
 - Gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
 - Applicazione dei principi dell'art. 25 della L. 27/12/2002, n. 289
 - Applicabilità del limite minimo di 12 euro nel caso di omessa deliberazione
 - Possibilità di derogare il limite minimo fissando un limite anche inferiore (Nota DPF Min Eco del 20/04/2007)

- **Strumenti di riscossione previsti dalla legge**

Tributo	Riscossione spontanea	Riscossione coattiva
IMU	F24 (art. 13 D.L. 201/2011)	Regolamento comunale
TARI	F24-Strumenti interbancari (art. 1, c.688, L. 147/13)	Regolamento comunale
TASI	F24-boll postale (art. 1, c.688, L. 147/13)	Regolamento comunale
TOSAP	Diretta (c/c postale) (art.50 D.Lgs 507/93)	Ruolo (art. 51 D.Lgs 507/93)
IMP PUBBL	Diretta (c/c postale – tesoriere) (art. 9 D.Lgs 507/93)	Ruolo (art.9 D.Lgs 507/93)

La riscossione coattiva

- **TERMINE DI NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO** (COMMA 163, art. 1, L. 296/06)
 - In caso di riscossione coattiva la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento, ingiunzione fiscale), deve avvenire entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

La riscossione

- Strumenti di riscossione coattiva: il ruolo
 - Elenco di debitori con l'indicazione degli importi da pagare
 - Efficacia esecutiva
 - Di esclusiva competenza di Equitalia spa (agente della riscossione)
 - Utilizzo limitato
 - ai casi previsti dalla legge (Ici-Tarsu-Tosap-ICP)
 - Nell'ipotesi di rapporti convenzionali in essere con i concessionari della riscossione alla data 01/10/2006
 - Utilizzo possibile solo fino al 31/12/16

La riscossione

– Strumenti di riscossione coattiva: l'ingiunzione fiscale

- Disciplina dettata dal RD 639/1910
- Funzione duplice
 - Titolo esecutivo
 - » Non richiede decreto ingiuntivo del tribunale per l'esecutività
 - » Efficacia esecutiva con la semplice sottoscrizione del funzionario responsabile
 - » Visto pretorile abrogato dall'art. 229 del D.Lgs 51/98
 - » Esecutiva di diritto con la semplice sottoscrizione
 - » Esecutiva dopo 30 giorni dalla notifica se non opposta
- Atto di precetto
 - Prodromico all'azione esecutiva

La riscossione

- Strumenti di riscossione coattiva: l'ingiunzione fiscale
- Contenuto
 - Individuazione del debitore
 - Ragioni della pretesa creditoria
 - Quantificazione delle somme dovute
 - Intimazione dell'adempimento
 - Termine e autorità alla quale proporre ricorso
- Notifica
 - A mezzo ufficiale giudiziario
 - Secondo le norme del cod. proc. Civile
 - Notifica mediante servizio postale (legge 890/82)
 - Art. 10 L. 259/99: le norme sulla notificazione a mezzo posta dell'ufficiale giudiziario sono applicabili anche agli atti notificati dalla PA da parte dell'ufficio che li adotta
 - Art. 14 L. 890/82 (art. 20 L. 146/98): la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.
 - A mezzo messi notificatori speciali (L. 296/06)

La riscossione

– Ingiunzione fiscale “rafforzata”

- Utilizzo delle procedure di cui al titolo II del DPR 602/73 in quanto compatibili (DL. 70/2011)
 - Procedure di cui al DPR 602/73
 - » Pignoramento mobiliare
 - » Espropriazione immobiliare
 - » Pignoramento beni presso terzi
 - » Pignoramento crediti verso terzi (art. 2, c. 6, DL 262/06)
 - » Fermo amministrativo dei veicoli
 - » Iscrizioni ipotecarie

La riscossione

- Azioni esecutive e cautelari (Titolo II Dpr 602/73)
- A seguito mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica l'agente avvia le azioni esecutive e cautelari
 - Condizione preliminari per l'avvio delle procedure (art. 1, c. 544, L. 228/2012)
 - Riscossione coattiva di debiti fino a € 1.000
 - Necessità di far precedere le procedure cautelari ed esecutive dall'invio ALMENO 120 GG PRIMA di una COMUNICAZIONE con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, inviata PER POSTA ORDINARIA

La riscossione

- Azioni esecutive
 - Espropriazione mobiliare
 - Espropriazione presso terzi
 - Pignoramento di fitti o pigioni
 - Pignoramento crediti verso terzi
 - » Notifica al terzo debitore di atto di pignoramento, che tiene luogo dell'atto di citazione, contenente l'ordine di pagare le somme entro 60 gg se già scadute o alle rispettive scadenze
 - » Esclusi crediti impignorabili (pensioni, ecc.)
 - » **Atto redigibile anche da dipendente dell'agente della riscossione che non è ufficiale della riscossione**
 - Pignoramento di cose del debitore presso terzi
 - Espropriazione immobiliare (vietata per crediti di importo inferiore a € 20.000 – D.L. 16/2012) no per l'abitazione principale

La riscossione

– Azioni cautelari

- **Iscrizione di ipoteca** su immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito per cui si procede
 - Prima dell'iscrizione di ipoteca obbligo per l'agente di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione (art. 7, comma 2, let. u-bis, DL 70/2011)
 - Con avviso al soggetto che trascorsi 30 giorni sarà iscritta ipoteca
 - Prodromica all'espropriazione immobiliare
 - Obbligatoria se l'importo del credito non supera il 5% del valore dell'immobile
 - L'agente della riscossione anche al solo fine di tutelare il credito può iscrivere **ipoteca** solo se l'importo complessivo del credito non è inferiore a 20.000 euro
- Fermo amministrativo dei beni mobili registrati